

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XII**
N. **47**

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 1996

Risoluzione sull'Organizzazione mondiale del commercio (OMC)

Annunziata l'11 dicembre 1996

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la comunicazione della Commissione sulla sfida globale del commercio internazionale: una strategia di accesso ai mercati per l'Unione europea [COM(96)0053]

vista la comunicazione della Commissione sul collegamento tra sistema commerciale mondiale e norme riconosciute a livello internazionale in materia di lavoro,

vista la sua risoluzione del 15 dicembre 1994 sulla conclusione dell'Uruguay

Round e sulle future attività dell'OMC (1),

vista la sua risoluzione del 14 dicembre 1995 sulla comunicazione della Commissione concernente le regole uniformi a livello mondiale in materia di investimenti diretti [COM(95)0042 – C4-0118/95] (2),

vista la sua risoluzione del 24 maggio 1996 sui negoziati in sede di Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sul commercio e l'ambiente (3),

(1) G.U. C 18 del 23 gennaio 1995, pag. 165.

(2) G.U. C 17 del 22 gennaio 1996, pag. 175.

(3) G.U. C 166 del 10 giugno 1996, pag. 260.

visto il suo parere del 6 giugno 1996 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione a nome della Comunità europea per le questioni di sua competenza, dei risultati dei negoziati dell'OMC in materia di servizi finanziari e di circolazione delle persone fisiche [COM(96)0154 - C4-0272/96 - 96/0105(CNS)] (4),

visti i risultati dell'audizione pubblica della sua commissione per le relazioni economiche esterne del 23 novembre 1995 sul futuro del sistema commerciale mondiale,

vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. De Clerq e altri sull'Organizzazione mondiale del commercio - Aspetti istituzionali (B4-0170/94),

visto l'articolo 148 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne nonché i pareri della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, della commissione per gli affari sociali e l'occupazione e della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0320/96),

A. ricordando che il GATT è stato istituito per contribuire al miglioramento del tenore di vita, alla sicurezza della piena occupazione e alla promozione del benessere e sottolineando pertanto la convinzione che il commercio mondiale deve contribuire alla creazione di posti di lavoro e non a una concorrenza rovinosa per il posto di lavoro,

B. consapevole che dopo la creazione del sistema commerciale mondiale multilaterale il volume degli scambi commerciali mondiali ha registrato un'espansione senza precedenti e si è sempre collocato

a livelli superiori all'incremento delle attività produttive,

C. considerando che la crescita del commercio mondiale è stata resa possibile soprattutto dalla soppressione delle barriere doganali nonché dalla riduzione degli ostacoli non tariffari agli scambi, nei termini in cui sono stati concordati finora nel corso degli otto cicli negoziali multilaterali del GATT,

D. considerando che nell'espansione del commercio esterno si profila nettamente una crescente globalizzazione dei mercati, la quale limita le possibilità di manovra della politica economica nazionale e che risulta necessario, tra l'altro in considerazione dell'ambiente e della cooperazione allo sviluppo, un quadro giuridico su scala mondiale, quale l'OMC,

E. nella consapevolezza che la crescente integrazione delle economie nazionali dopo l'istituzione del sistema commerciale mondiale multilaterale con la creazione del GATT ha contribuito sostanzialmente all'incremento del reddito e dell'occupazione, inizialmente soprattutto negli Stati industrializzati, recentemente e sempre di più nei paesi in via di sviluppo e in quelli di recente industrializzazione,

F. consapevole del fatto che la progressiva liberalizzazione economica associata all'internazionalizzazione dei mezzi di produzione ha provocato nuovi fenomeni i quali denotano rischi sociali e nuove sfide economiche che devono essere debitamente inseriti nel nuovo ordine economico mondiale, di cui sono esempio l'internazionalizzazione del commercio mondiale ad opera delle società transnazionali (STN), una maggiore tendenza alla concentrazione delle imprese e alla specializzazione produttiva, la quale può produrre fenomeni di cartellizzazione o monopolizzazione del mercato, nonché fenomeni di delocalizzazione, con annessi impatti regionali e sociali,

G. considerando che l'ulteriore liberalizzazione del commercio mondiale, pur

(4) G.U. C 181 del 24 giugno 1996, pag. 20.

rivestendo grande importanza, deve svolgersi nell'ambito di una politica responsabile nel settore dell'ambiente, della politica sociale e della cooperazione allo sviluppo,

H. ricordando che il progetto di creare un'organizzazione commerciale internazionale è fallito a causa della mancata ratifica della Carta dell'Avana del 1947,

I. considerando il ruolo rilevante ed importante che l'UE può svolgere nell'ambito della Conferenza ministeriale di Singapore sia difendendo l'inserimento di norme sociali e ambientali a livello di scambi multilaterali che ricordando, in materia di normalizzazione sociale, il ruolo importante che l'OIL può essere chiamata a svolgere,

J. considerando che l'OMC deve costituire uno spazio di controllo degli scambi commerciali multilaterali e che pertanto la sua credibilità è direttamente subordinata alla capacità di risolvere controversie e di ottenere l'accettazione da parte di tutti i suoi membri, senza eccezione, delle decisioni adottate,

K. considerando che il Parlamento europeo era rappresentato all'ultima Conferenza dei ministri del GATT con una sua delegazione, e che sarà maggiormente coinvolto nei futuri negoziati e conferenze dell'OMC,

L. considerando la prima Conferenza dei ministri dell'OMC convocata per il dicembre 1996 a Singapore,

Aspetti istituzionali dell'OMC.

1. sottolinea come la creazione dell'OMC sia importante per il rispetto delle regole del sistema commerciale multilaterale in materia di beni e servizi, per l'attuazione dei risultati dell'Uruguay Round, nonché per l'ulteriore sviluppo del sistema commerciale mondiale di fronte alle sfide di politica economica del prossimo secolo;

2. sottolinea la necessità di realizzare infine, nel quadro di una migliore coope-

razione internazionale, una riforma dell'organizzazione internazionale e, mediante il miglioramento della normativa OMC, un commercio mondiale equo;

3. si rallegra perché con la creazione dell'OMC si è pervenuti a un'unificazione dei diversi accordi e patti negoziati nel quadro del GATT, che ora offrono per il sistema del commercio mondiale un quadro giuridico abbastanza chiaro per le parti e l'economia;

4. si esprime nuovamente a favore di un rafforzamento del sistema commerciale multilaterale basato su norme giuridiche, il quale, nell'ambito del commercio internazionale, stabilisca il rispetto oppugnabile di norme giuridiche fissate consensualmente al posto del diritto del più forte, che si impone prevalentemente con misure bilaterali o unilaterali di politica commerciale;

5. sollecita uno studio sui timori secondo cui il rafforzamento del sistema commerciale multilaterale non terrebbe in adeguata considerazione gli interessi eterogenei dei paesi in via di sviluppo e dei loro livelli di sviluppo che si vanno sempre più differenziando e ritiene necessaria in tale contesto un'indagine sulla situazione sociale degli oltre 30 paesi in via di sviluppo che hanno aderito all'OMC;

6. chiede inoltre il pieno accesso ai mercati per i paesi in via di sviluppo più poveri senza costringere questi ultimi alla totale apertura del mercato, considera tuttavia le condizioni del commercio mondiale insufficienti per taluni gruppi di paesi, critica gli aiuti inadeguati ai paesi in via di sviluppo importatori di generi alimentari e sollecita il rispetto degli impegni assunti a Marrakech;

7. sollecita nel contempo i paesi industrializzati a dare attuazione pratica, nei limiti del possibile, alle molte agevolazioni a favore dei paesi in via di sviluppo previste dai vari accordi commerciali, onde stimolare ulteriormente il necessario sviluppo economico di questi paesi;

8. si compiace della nuova procedura di composizione delle controversie che contribuisce ad evitare e/o superare conflitti commerciali; chiede la partecipazione delle ONG, delle parti sociali e delle imprese private a tale procedura per conseguire una maggiore trasparenza e certezza del diritto;

9. esprime preoccupazione per la discriminazione operata nei confronti dei piccoli paesi e dei paesi in via di sviluppo per quanto riguarda l'accesso alla procedura di arbitrato, come evidenziato in occasione della prima riunione di arbitrato svoltasi per la denuncia presentata dagli USA e da vari paesi centroamericani contro l'organizzazione comune del mercato UE nel settore delle banane;

10. invita tutte le parti a risolvere i loro contenziosi commerciali nel quadro della procedura di composizione dell'OMC e a rispettare le decisioni del « Panel » o dell'organo d'appello, adeguando di conseguenza la loro politica commerciale;

11. individua nell'attuale procedura di composizione dei contenziosi nell'ambito dell'OMC atteggiamenti incoraggianti della disponibilità, in particolare da parte degli Stati industriali, a riconoscere i risultati della composizione dei contenziosi all'interno dell'OMC e ciò rafforzerà la credibilità internazionale dell'OMC stessa;

12. invita gli USA a rinunciare ufficialmente e coerentemente al ricorso a misure unilaterali, ormai superflue nell'attuale situazione, di politica commerciale sulla base della sezione 301 del codice commerciale statunitense;

13. in detto contesto invita la Commissione a far valutare, alla luce della compatibilità con le disposizioni del GATT, la nuova legislazione di embargo degli USA contro Cuba (legge « Helms-Burton »), nonché contro l'Iran e la Libia (legge « Kennedy-Damato »), in particolare dal punto di vista della loro efficacia extraterritoriale nel quadro dell'OMC;

14. accoglie con favore che nella sua comunicazione sulla strategia di accesso ai mercati per l'UE la Commissione sia orientata soprattutto all'attuazione delle concessioni in materia di accesso ai mercati concordate a livello multilaterale e nelle sue relazioni bilaterali attribuisca la massima importanza alla conclusione di accordi di libero commercio;

15. sostiene in materia l'impostazione coordinata di una strategia attiva di accesso ai mercati per l'UE, tale da consentire, tramite un'integrazione delle informazioni economiche, alle amministrazioni nazionali e agli organi della Commissione di individuare rapidamente i settori problematici per la diffusione di beni e servizi dell'UE in mercati terzi e di varare le misure necessarie, fino all'applicazione del regolamento sulle barriere commerciali, ma sottolinea che la strategia UE di apertura dei mercati deve essere compatibile con la sua politica in materia di sviluppo e non può in particolare pregiudicare gli interessi dei paesi in via di sviluppo più poveri;

16. sottolinea che, per tutelare le imprese UE, occorre informarle meglio in merito all'impiego di strumenti di politica commerciale destinati a combattere le pratiche commerciali sleali e non trasparenti;

17. auspica che paesi importanti a livello di scambi commerciali, quali le Repubbliche della CSI, la Cina e Taiwan, in un prossimo futuro possano essere accolti nell'OMC;

18. sottolinea che la creazione di un quadro di economia di mercato e di un regime liberale per il commercio estero, l'accettazione degli impegni OMC in funzione del livello di sviluppo economico e un'offerta equilibrata di possibilità di accesso al mercato costituiscono premesse essenziali per l'adesione di detti Stati;

19. deplora, in particolare in relazione alla richiesta di adesione della Cina, il

fatto che detti requisiti non siano rispettati;

20. deve rilevare che ciò blocca anche la richiesta di Taiwan di aderire all'OMC in quanto territorio doganale indipendente, benché Taiwan da molto tempo rispetti tutti i requisiti per l'adesione all'OMC;

21. auspica che venga ulteriormente intensificata la cooperazione dell'OMC con altre organizzazioni internazionali come l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), l'UNCTAD, il Fondo monetario internazionale (FMI) e la Banca mondiale;

22. sottolinea la necessità di una stabile cooperazione monetaria internazionale alla Bretton Woods per quanto riguarda gli scambi mondiali e i progressi in termini di benessere ed occupazione e ritiene che l'Unione monetaria europea rappresenti un contributo ad una stabile regolamentazione monetaria internazionale;

23. rileva che, alla luce delle maggiori competenze dell'OMC, la mancanza di un controllo democratico sui lavori dell'OMC con il tempo potrebbe portare a resistenze della popolazione delle parti contraenti nei confronti del potenziamento del sistema commerciale multilaterale e auspica che a livello dell'Unione europea un simile controllo sia esercitato dal Parlamento europeo;

24. sollecita pertanto le parti dell'OMC a far partecipare il più possibile ai lavori dell'OMC i propri parlamenti, nel quadro delle rispettive disposizioni costituzionali, in modo da rendere detti lavori trasparenti, comprensibili e atti a suscitare ampio consenso in vasti settori dell'opinione pubblica;

25. considera necessario e utile coinvolgere in misura maggiore che in passato le organizzazioni non governative ai lavori dell'OMC;

26. in questo campo considera un'utile premessa soprattutto una discussione pub-

blica sulla valutazione della politica commerciale delle parti dell'OMC nel quadro del « Trade Policy Review Mechanism », che andrebbe attuata all'interno dei parlamenti delle parti;

27. invita pertanto la Commissione e il Consiglio a far partecipare in misura quanto più ampia possibile ai lavori dell'OMC il PE tramite la sua commissione competente; in detto contesto riconosce espressamente gli sforzi della Commissione per informarlo;

28. sollecita in particolare che gli vengano presentati per l'approvazione tutti gli accordi negoziati nel quadro dell'OMC, conformemente alla procedura di cui all'articolo 228, paragrafo 3;

29. considera imprescindibile che l'UE operi in modo unitario in seno all'OMC e sia rappresentata in tutti i settori di competenza dell'OMC tramite la Commissione in quanto negoziatore unico;

30. invita i rappresentanti degli Stati membri riuniti nella Conferenza intergovernativa a deliberare le modifiche delle disposizioni del trattato, in particolare l'articolo 113 CE, necessarie in questa materia;

31. considera uno sviluppo conseguente, nella prospettiva della globalizzazione economica e del completamento del mercato interno dell'UE, il fatto che l'UE a medio termine operi in quanto parte contraente unitaria dell'OMC sostituendosi agli Stati membri dell'UE;

32. sottolinea la necessità di mettere a disposizione dell'OMC le risorse finanziarie e umane necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, nettamente più ampi rispetto a quelli del segretariato generale del GATT;

Attuazione dei risultati dell'Uruguay Round.

33. rileva con soddisfazione che non si sono verificate nei singoli settori, a livello

di rispetto degli impegni contrattuali da parte dell'UE e delle altre parti, difficoltà significative nel corso dell'attuazione dei risultati negoziali dell'Uruguay Round dopo l'inizio del 1995;

34. sollecita un'attuazione e applicazione migliori e più rapide degli accordi commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round;

35. riconosce il prezioso lavoro delle commissioni specializzate OMC a livello di sorveglianza della realizzazione dei risultati negoziali dell'Uruguay Round, tramite esse è possibile a tutte le parti dell'OMC verificare il rispetto degli impegni contrattuali sulla base di notifiche reciproche delle misure di attuazione;

36. invita la Commissione a informarlo tempestivamente in caso di eventuali difficoltà delle procedure di attuazione attraverso la sua commissione competente;

37. chiede alla Commissione europea, all'OCSE e all'OMC di presentare entro il 31 dicembre 1997 relazioni sugli effetti tangibili in materia di benessere ed occupazione registrati in seguito alla trasposizione dell'Uruguay Round;

38. invita le parti OMC a valutare, al di là dell'attuazione delle riduzioni doganali concordate, in quale misura esse possano essere anticipate e se sia possibile negoziare ampie riduzioni per sopprimere le aliquote doganali massime e limitare la spirale doganale, che ostacola soprattutto l'ulteriore lavorazione di materie prime nei paesi in via di sviluppo;

39. ritiene tuttavia che qualsiasi previsione debba tener conto dei processi di ristrutturazione in corso e dei costi economici e sociali inerenti, e che non si debba procedervi senza una profonda discussione in seno all'UE in merito a costi e vantaggi;

40. ritiene necessaria una relazione dell'OMC che valuti le misure volte ad eliminare gli ostacoli commerciali non tariffari,

onde consentire l'adozione di contro-misure da applicare in caso di abuso di questo strumentario di stampo protezionistico;

41. esprime preoccupazione per la tendenza verso ulteriori misure della zona grigia quali forme sostitutive del protezionismo e sottolinea che misure di protezionismo commerciale non devono invalidare il funzionamento del meccanismo dei prezzi;

42. prende atto del fatto che l'attuazione dei risultati negoziali nel settore agricolo non ha comportato alcun onere supplementare di bilancio e che l'aumento dei prezzi dei cereali, dovuto a varie cause, fra cui le condizioni atmosferiche e le restrizioni ai prodotti nell'Unione europea e negli Stati Uniti, hanno comportato nel primo anno di applicazione dell'accordo GATT all'agricoltura la comparsa di un fabbisogno nettamente inferiore a carico di mezzi di bilancio per il settore delle esportazione;

43. richiama l'attenzione sul fatto che l'UE, ricorrendo maggiormente a misure di sostegno neutre da un punto di vista produttivo, potrebbe sviluppare ulteriormente la politica agricola comune senza venir meno ai propri impegni GATT;

44. richiama l'attenzione sul fatto che a seguito della riforma della politica nel settore dei cereali, le spese di bilancio dell'UE sono destinate in gran parte, a decorrere dall'inizio degli anni '90, al sostegno dei redditi, riducendo in termini di bilancio lo spazio per più radicali riforme di tale politica;

45. invita la Commissione a operare affinché, grazie al completamento della riforma della PAC, l'UE non debba di nuovo negoziare da posizioni difensive nel corso delle nuove trattative previste nel 2000 e possa invece presentare ai suoi interlocutori negoziali proposte concrete in precedenza concordate in seno all'UE per migliorare la divisione internazionale del lavoro in campo agricolo, tenendo conto

delle condizioni accessorie di carattere socio-economico ed ecologico;

46. è del parere che in taluni settori di mercato l'UE, con ogni probabilità, potrà ottemperare alle norme GATT-OMC solo con grandi sforzi e che pertanto prima del 1999 sarà necessaria una riforma della PAC;

47. sottolinea in detto contesto le conseguenze positive degli accordi agricoli OMC sulla competitività internazionale dell'industria alimentare dell'UE;

48. invita la Commissione a provvedere, nell'ambito dell'esecuzione degli impegni nel settore agricolo dell'Unione europea, a che siano pienamente utilizzate, in vista della salvaguardia di una congrua quota UE sul mercato mondiale, le possibilità di esportazioni sovvenzionate e non sovvenzionate;

49. deplora che le disposizioni del GATT/OMC in vigore non abbiano tenuto conto dei livelli raggiunti in campo ecologico e sociale e invita la Commissione a svolgere un ruolo propulsore nella discussione in materia di agricoltura e ambiente, segnatamente in seno al comitato per il commercio e l'ambiente dell'OMC, nonché a tutelare gli interessi degli agricoltori nel quadro del dibattito su temi sociali;

50. esprime il timore che le disposizioni del GATT/OMC mettano a rischio le norme dell'Unione europea in campo sanitario e fitosanitario e sollecita la Commissione a sostenere con vigore le norme dell'Unione europea nei fascicoli ormoni e in tutte le questioni relative al codice sanitario e fitosanitario;

51. si compiace che l'Unione europea intenda aderire al Codex Alimentarius; ritiene tuttavia che nella sua attuale composizione la commissione del Codex Alimentarius non rappresenti un organo atto a essere riconosciuto in quanto organizzazione che stabilisce normative;

52. ritiene che in diversi settori le norme del Codex Alimentarius non vadano considerate adeguate per l'Unione europea e che quest'ultima debba riservarsi espressamente il diritto di applicare norme più rigorose;

53. sollecita la Commissione a effettuare, in previsione dei negoziati, uno studio relativo al livello degli aiuti agricoli erogati nei diversi paesi membri dell'OMC, in materia può servire come base l'analisi comparativa dell'OCSE sul livello delle sovvenzioni;

54. ritiene indispensabile che la Commissione definisca rapidamente un'impostazione strategica in vista del prossimo ciclo di trattative previsto nel 1999;

55. prende atto che gli Stati importatori di prodotti tessili e dell'abbigliamento, nel corso dell'attuazione della prima fase degli accordi per la reintegrazione del settore nelle norme del GATT, hanno liberalizzato quasi esclusivamente l'importazione di prodotti di scarso interesse per i paesi esportatori di tessili;

56. sottolinea la necessità di procedere anche nel settore del commercio dei tessili alle misure di liberalizzazione promesse nel quadro delle riduzioni tariffarie e degli impegni di apertura dei mercati, nel rispetto di scadenze e piani, assicurando che le maggiori misure di liberalizzazione non siano effettuate all'ultima ora, per consentire all'industria tessile europea di assorbire gli oneri di adeguamento ad un ritmo più regolare;

57. richiama l'attenzione sui notevoli oneri di adeguamento anche per l'industria tessile europea qualora la maggior parte delle misure di liberalizzazione si concentrasse nella realizzazione dell'ultima fase prevista nel 2005;

58. si esprime pertanto a favore, nel quadro dell'attuazione graduale della liberalizzazione del commercio tessile, di un insieme equilibrato di prodotti, tale da tenere in considerazione contemporanea-

mente gli interessi dei paesi importatori e di quelli esportatori e da rafforzare la credibilità degli impegni dei paesi importatori;

59. ricorda altresì una relazione specifica sugli effetti dell'Uruguay Round per l'industria tessile UE;

60. chiede l'avvio di negoziati sull'armonizzazione delle norme preferenziali di origine;

61. sottolinea che con l'attuazione degli accordi sugli scambi di servizi (GATS) nonché sulla tutela della proprietà intellettuale (TRIPS) agli imprenditori dell'UE vengano offerte sui mercati terzi condizioni comparabili a quelle di cui beneficiano nell'UE imprese straniere dopo il completamento del mercato interno;

62. chiede ulteriori norme e sanzioni a tutela della proprietà intellettuale dato che nell'epoca della globalizzazione e delle tecnologie dell'informazione la competitività delle imprese e delle economie dipende dalle conoscenze e dalle capacità degli uomini;

63. constata che l'apertura dei mercati dei servizi è difficile, ma chiede all'UE di applicare nel commercio mondiale, anche per quanto riguarda i paesi emergenti, misure di liberalizzazione dei servizi analoghe a quelle che si sono potute realizzare nel mercato interno; sottolinea l'importanza dello scambio dei servizi per l'UE, deplora i progressi inadeguati nell'ambito del GATS e chiede di portare a termine l'ancora imperfetta liberalizzazione degli scambi di servizi e di applicare di norma la clausola del trattamento nazionale;

64. invita la Conferenza dei ministri OMC a valutare in quale misura possano essere anticipati i termini assai distanziati per l'attuazione degli impegni degli accordi GATS e TRIPS;

Settori negoziali non ancora conclusi.

65. accoglie con favore la conclusione dell'accordo provvisorio sulla fornitura di servizi finanziari, deplora tuttavia che gli USA non siano ancora stati in grado di aderire a detto accordo malgrado le migliori offerte in materia di accesso ai mercati di importanti parti negoziali;

66. sollecita le parti dell'OMC a gettare le basi per la conclusione di un accordo multilaterale con la partecipazione di tutte le parti dopo la scadenza dell'accordo provvisorio plurilaterale alla fine del 1997 mediante il miglioramento delle offerte in materia di accesso ai mercati;

67. esprime la propria preoccupazione perché non è stato possibile concludere entro i termini previsti né le trattative sui servizi generali di telecomunicazione né quelle sui trasporti marittimi, rilevando che ciò è dipeso in gran parte dalla rigidità statunitense nei due settori;

68. invita la Conferenza dei ministri OMC a creare come previsto entro febbraio 1997 le premesse per una positiva conclusione delle trattative sulla liberalizzazione dei mercati delle telecomunicazioni; sottolinea tuttavia al riguardo la necessità di tutelare la cultura di tutti i popoli e di organizzare la società dell'informazione e della comunicazione in un codice di comportamento internazionale nel rispetto dei principi democratici e sociali;

69. chiede che, nel contesto della liberalizzazione dei mercati delle telecomunicazioni, non scompaia la nozione di servizio di utilità pubblica, al fine di non pregiudicare o discriminare i potenziali consumatori;

70. esprime la propria delusione per l'attuale fallimento delle trattative sulla liberalizzazione dei mercati del trasporto marittimo, che avrebbero dovuto essere concluse entro il luglio 1996; rivolge alle parti l'appello a riprendere quanto prima le trattative e a non rinviarle al 2000;

Nuove problematiche dell'OMC.

71. rivolge alle parti negoziali riunite a Singapore l'appello a elaborare un programma di lavoro sui preparativi delle trattative previste nel 2000, in particolare nei settori degli scambi agricoli e degli scambi di servizi, in modo da preparare nel modo migliore i negoziati;

72. sottolinea la necessità che l'OMC istituisca infine un collegamento tra questioni commerciali e problemi ambientali, sociali, culturali nonché di tutela dei consumatori e degli animali ai fini di un equilibrio degli interessi e insiste sul fatto che le decisioni dell'OMC non possono in alcun caso mettere a repentaglio gli attuali standard internazionali o dell'UE;

73. prende atto delle proposte del comitato OMC Commercio e ambiente presentate alla Conferenza dei ministri; deplora tuttavia che il comitato non è riuscito a pervenire a risultati concreti in tutti e dieci i settori;

74. sollecita pertanto la Conferenza dei ministri OMC a definire mandati chiari ai negoziatori, in particolare nei settori delle relazioni tra politica ambientale e politica commerciale, nonché dei rapporti con le organizzazioni non governative, in modo che essi possano pervenire quanto prima a risultati negoziali concreti;

75. sostiene energicamente l'opinione secondo cui i prezzi dei beni e dei servizi non riflettono pienamente i loro costi ambientali associati; ritiene inoltre che l'attuale meccanismo degli scambi internazionali non consideri adeguatamente tale problema né la questione relativa all'insufficienza delle informazioni fornite al consumatore sull'impatto ambientale delle sue scelte;

76. esprime il fermo avviso che le considerazioni ambientali dovrebbero comprendere l'intera gamma delle questioni di competenza dell'OMC, non solo le norme e le discipline generali definite dal GATT, dall'Accordo generale sul commercio dei

servizi (GATS) e dall'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale relativi al commercio (TRIPS), ma anche le norme specifiche sui sussidi agricoli, sulle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS), sugli ostacoli tecnici al commercio (TBT), sul codice antisovvenzioni e sul sistema di composizione dei contenziosi;

77. chiede di garantire una compatibilità ambientale negli scambi mondiali anche attraverso una tassazione dei trasporti di merci dai paesi industrializzati ed emergenti che tenga conto dei danni arrecati e includa i loro costi esterni finora a carico della collettività;

78. condanna le distorsioni della concorrenza dovute al *dumping* sociale ed ambientale e chiede di arginare tale *dumping* attraverso l'introduzione di clausole ambientali e sociali con una modifica dell'articolo XX dello statuto OMC che consenta un minimo di restrizioni alle importazioni in caso di violazione di standard fondamentali dell'organizzazione internazionale del lavoro, quali il divieto del lavoro minorile e del lavoro forzato, la libertà di associazione nonché le convenzioni internazionali in materia ambientale, ma sottolinea anche la possibilità di favorire un commercio socialmente ed ecologicamente compatibile attraverso misure positive connesse ad un certificato di qualità sociale e ambientale;

79. si esprime a favore di una revisione dell'articolo XX del GATT, cosicché alle parti OMC sia possibile adottare, sulla base di accordi ambientali multilaterali, misure di limitazione del commercio contro prodotti o metodi di fabbricazione che comportano ripercussioni globali sull'ambiente;

80. ricorda inoltre la sua risoluzione del novembre 1996 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su commercio e ambiente [COM(96)0054 — C4-0158/96] (5);

(5) Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda.

81. considera indispensabile avviare una politica sociale mondiale in un momento in cui in nome della globalizzazione l'economia ha ottenuto il primato sulla politica e gli interessi economici predominano sugli interessi sociali e insiste affinché la discussione su norme sociali minime, in quanto componente del sistema commerciale mondiale, sia posta all'ordine del giorno della Conferenza dei ministri OMC;

82. si esprime al riguardo a favore dell'istituzione di un « Comitato per il commercio e i diritti sociali dell'uomo e norme sociali minime », incaricato di elaborare in stretta sintonia con l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) proposte in materia di norme minime sociali vincolanti a livello mondiale che portino a decisioni concrete in occasione della seconda Conferenza ministeriale dell'OMC;

83. raccomanda di dare avvio a un simile dibattito considerando come norme sociali minime la libertà di azione sindacale, compresa la possibilità di stipulare contratti collettivi di lavoro, nonché il divieto di lavoro forzato, di lavoro minorile, di quello svolto in condizioni degradanti e di discriminazione tra i sessi, in quanto le donne sono spesso oggetto di sfruttamento nelle industrie dell'esportazione;

84. è consapevole che nei paesi in via di sviluppo il lavoro infantile è un prodotto della povertà, specialmente nell'ambito familiare, e di conseguenza si oppone soprattutto al lavoro forzato di bambini organizzato su scala industriale;

85. sollecita gli Stati industrializzati dell'OMC a sostenere i paesi in via di sviluppo attraverso programmi di lotta alla povertà, miglioramenti del sistema scolastico e sociale e campagne di informazione, onde eliminare le premesse del lavoro minorile;

86. sottolinea che le clausole sociali OMC non possono in alcun caso essere utilizzate ai fini di una politica protezionistica e impedire alle economie in via di

sviluppo e in fase di transizione di avvalersi dei loro vantaggi comparativi in termini di costi;

87. ritiene indispensabile per un'efficace preparazione della Conferenza dei ministri OMC che la Commissione stabilisca consultazioni regolari con le parti sociali e con i relatori/relatori per parere delle commissioni competenti del Parlamento europeo;

88. sollecita la Conferenza dei ministri OMC a preparare trattative nella prospettiva di inserire nel sistema commerciale mondiale norme per la liberalizzazione degli investimenti diretti internazionali; tali norme vanno basate sui principi fondamentali della trasparenza, della massima agevolazione e della non discriminazione e possono orientarsi ai lavori preliminari realizzati nel quadro dell'OCSE;

89. ritiene necessario introdurre simili norme dato che nel corso della globalizzazione dell'economia gli investimenti diretti internazionali diventano sempre più necessari per garantire le possibilità di smercio sui mercati terzi;

90. sottolinea che la liberalizzazione degli scambi e dei flussi di investimento comporterà un maggiore trasferimento di tecnologie aventi effetti sulla crescita e l'occupazione e chiede pertanto di proseguire la liberalizzazione degli investimenti avviata nell'ambito dell'OMC;

91. considera necessario, a completamento della liberalizzazione degli investimenti diretti, la creazione di un quadro giuridico multilaterale di accompagnamento affinché non vengano deviati i flussi di investimento internazionali con la conseguenza di un dumping sociale e/o ambientale e sottolinea che un'ampia liberalizzazione dei flussi di investimento rende sempre più urgente l'armonizzazione multilaterale di ulteriori condizioni quadro soprattutto nel settore delle disposizioni sociali e ambientali;

92. esprime preoccupazione per la posizione di sempre maggiore dominio sul mercato delle cento maggiori imprese transnazionali che grazie alla loro posizione di forza economica annullano i loro concorrenti locali che sono gli Stati e possono imporre decisioni relative al commercio e agli investimenti senza tener conto dell'occupazione, dei principi dello Stato sociale e dell'ambiente trasformando di conseguenza il commercio mondiale libero ed equo nonché gli obiettivi del GATT e dell'OMC nel loro contrario;

93. si esprime in tale contesto anche a favore dell'elaborazione di un « Codice di condotta » per le società transnazionali, improntato ai lavori preparatori dell'ONU e dell'OCSE, il cui rispetto dovrebbe essere verificato sulla scorta di una relazione annuale;

94. segnala che, nel quadro della liberalizzazione dei flussi di investimento, è ancor più necessario armonizzare le norme in materia di politica di concorrenza a livello multilaterale tra i principali partner commerciali;

95. considera pertanto auspicabile inserire nel programma di lavoro dell'OMC, che la Conferenza dei ministri definirà, la preparazione di trattative concernenti l'elaborazione di normative internazionali in materia di politica della concorrenza;

96. considera una simile integrazione del sistema commerciale mondiale necessaria poiché attraverso la concorrenza sleale di imprese private potrebbero essere eluse le offerte di accesso ai mercati concordate dalle parti OMC, qualora detta concorrenza sleale non venisse contrastata con un'efficace politica della concorrenza;

97. insiste sull'introduzione di una regolamentazione internazionale sulla concorrenza che preveda in materia norme minime per l'attività delle imprese ed una procedura di tipo giudiziario nonché, in particolare, sulla necessità di vietare i cartelli di prezzi e di zone e di introdurre

il controllo sulle fusioni transfrontaliere e un codice per gli aiuti di Stato;

98. raccomanda di accordarsi in primo luogo sulla definizione di alcuni principi fondamentali essenziali cui dovrebbe conformarsi la politica della concorrenza degli Stati membri dell'OMC; essi dovrebbero riguardare sia l'abuso di posizioni dominanti sul mercato e accordi transfrontalieri volti ad alterare la concorrenza, sia normative in materia di sussidi statali;

99. considera che, accanto all'approccio multilaterale, accordi di cooperazione tra singole parti negoziali dell'OMC costituiscano un'utile integrazione;

100. ricorda inoltre la sua risoluzione del novembre 1996 sul rapporto del gruppo di esperti sulla politica della concorrenza nel nuovo ordine del commercio mondiale: rafforzamento delle norme e della cooperazione a livello internazionale [COM(95)0359 - C4-0352/95] (6);

101. prende atto degli sforzi svolti su scala mondiale per creare spazi regionali d'integrazione economica e considera che tali processi, nella misura in cui si adeguano al modello di un'integrazione aperta, non siano in contrasto con il sistema commerciale mondiale multilaterale, bensì siano le componenti iniziali nella prospettiva di un mercato interno globale il quale costituisce l'obiettivo a lungo termine del processo di liberalizzazione nel quadro del GATT e dell'OMC;

102. propone di inserire nel programma di lavoro dell'OMC una definizione più accurata della procedura di valutazione delle unioni doganali e delle zone di libero scambio ai sensi dell'articolo XXIV del GATT, allo scopo di fissare criteri più chiari per la valutazione della conformità GATT di singole associazioni economiche;

(6) Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda.

103. incarica la sua delegazione che parteciperà alla Conferenza dei ministri a Singapore a sostenere le posizioni contenute nella presente risoluzione nei confronti delle altre parti negoziali OMC; ritiene che tali posizioni dovrebbero essere sostenute dalla sua delegazione nel corso della riunione straordinaria del Consiglio dell'UE che si svolgerà a Singapore il 10 dicembre 1996, e che in tale occasione, a norma dell'articolo J.7 del trattato sull'UE, la delegazione dovrebbe essere informata in merito alle posizioni comuni adottate

dal Consiglio sui testi che saranno sottoposti all'approvazione della Conferenza;

104. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché, alle parti negoziali riunite nella Conferenza dei ministri dell'OMC nel dicembre 1996 a Singapore.

DAVID MARTIN
Vicepresidente